

Stato ammise i ministri di lei con quelle leggi e con quei diritti proprii della loro condizione; li riconobbe cittadini, ma non svestiti, che sarebbe mostruosa condizione dell'augusto carattere che li distingue. E come si potrà dunque sostenere che l'abolizione del foro e delle prerogative chiericali derivi di necessità dallo Statuto medesimo? Sol chi ami porre come conseguente cotesto assurdo, e perturbare l'ordine di ogni legalità, potrà non far le meraviglie sul giudizio di coloro che reputavano perfino superflua cotale riforma per mezzo di una legge speciale, mentre non era che una semplice conseguenza dello Statuto.

Nè si accontentava il Ministero di fermarsi a voler tolti i decantati abusi, salvo il decoro clericale: no, confuse tutti in un fascio; e semplici sacerdoti, e vescovi volle assoggettati alla giurisdizione secolare. Non badò punto alla pur troppo delicata posizione di questi, non ricordò che il loro stesso ministero poteva più di sovente farli segno alle mene dei tristi, alla maldicenza degli invidiosi, alla calunnia, alla persecuzione dei nemici di ogni religione; non ricordò un vescovo processato, ancora che si appuri la sua innocenza, perde assai della propria dignità, del decoro episcopale con danno della religione; non volle riflettere che appunto per così fatte ragioni i romani pontefici fin dai primi secoli posero tra le cause maggiori quelle pertinenti alla persona dei vescovi riservandoli al giudizio della Santa Sede; nulla volle più ricordare, e cancellando d'un tratto i venerandi ordinamenti dei sacri canoni confuse tutti in un fascio, e tutti senza la benchè menoma riserva assoggettò ai tribunali civili. Quanto danno di ciò si prepara! Saranno d'ora innanzi i capi del sacerdozio cattolico confusi con i profani: non amici del mondo, il quale è pure asserzione divina, gli porta odio, avranno la sventura di sottostare bene spesso a' nemici; caldi il petto di zelo sacerdotale saran divulgati perturbatori dell'ordine pubblico; liberi banditori della verità, che ha suo domicilio nel santuario, saran creduti irati a Cesare... Ed i poveri parrochi come potranno esercitare il loro ministero? Nessuno può piacere insieme a Dio ed al mondo: quindi, o converrà tradire le funzioni della loro missione, o suscitarsi contro la tempesta. Si vedrà quindi l'autorità civile venire di continuo a fierissimo contrasto con la podestà ecclesiastica, ed intanto scapitarvi la religione con danno immenso dei popoli. Non basta. Saranno da qui innanzi per cosiffatto sistema di legge rimossi dalle parrocchie i rettori, dalle proprie sedi i vescovi stessi, senza che la gerarchia ecclesiastica conosca punto la reità di loro che le appartengono, senza che abbia disaminato i processi compilati dal tribunale secolare onde conoscere la giustizia della sentenza, e la necessità di venire alla destituzione canonica, od alla applicazione di quelle pene spirituali che lo stesso Ministero afferma la sola Chiesa poter infliggere?

Arroge, che una tal legge sanzionata senza il concorso di Roma, pone nel santuario medesimo la discordia, e nella più triste condizione i sacri ministri. I chierici poco subordinati e dediti alle liti, sottratti all'autorità del vescovo, che in molti casi frenava l'impeto loro, non cesseranno di stancare i tribunali civili, rideranno degli ammonimenti dei superiori ecclesiastici, ne disprezzeranno i comandi con grave disdoro del sacro loro ministero. I veri sacerdoti per lo contrario non credendosi prosciolti in forza di una legge civile dall'osservanza delle sanzioni canoniche, nè volendo incorrere le gravi pene che di necessità tengono dietro alla trasgressione delle medesime, saranno vittima innocente dell'altrui prepotenza, citati non risponderanno, condannati non si daranno per intesi, e solo cederanno alla forza dell'esecuzione e del sequestro, e così i malvagi riporteranno il trionfo, ed i virtuosi

gemeranno sotto l'oppressione. Ecco a che ne conduce così fatta legge ove vogliasi porre in pratica senza il concorso della Sede pontificia, senza concertare colla medesima le regolari convenienze da tenersi in simile bisogna.

Nè vale la lusinga che Roma non lascerà poi di approvare il fatto; conciossiachè il togliere a violenza ciò che deve esserci consentito liberamente da altrui nella lusinga che questi rimetterà a scampo di maggiori danni il proprio dritto non lascia di essere un male per sè stesso.

E poi chi sa se Roma rilasci per intiero e senza alcune prudenti condizioni ciò che piacque al Ministero di appropriarsi e di stabilire colla presente legge? Ma avvenga comunque, si operi in armonia con la Sede apostolica, e tutti di buon grado, amici dell'ordine e della legalità, anzichè tenaci zelatori dei privilegi, ci uniremo alle sapienti decisioni di lei.

Nè qui è tutto. Il progetto di legge non si restrinse alle cause di ordine temporale; volle andar oltre, e le spirituali od a queste strettamente congiunte assoggettava al potere civile, dal quale dovrassi in avvenire pronunziar giudizio sulle controversie che mirano alla nomina attiva e passiva ai benefizi, sia che riguardisi il possessorio che il petitorio. *(Continuano i segni di disattenzione)*

Sono ben lungi dal credere che il Ministero non abbia ben esaminata la natura e l'indole dei benefizi ecclesiastici e liberi e patronati. Ma se lo fece, come punto non dubito, conoscerà che questi, quantunque sembrano avere alcun che di temporale per i proventi uniti allo spirituale ufficio imposto al beneficiario, pure in forza della erezione canonica vestono tale un'indole da riguardarsi come cose affatto spirituali, o ad esse strettamente congiunte, e perciò di competenza della sola autorità teocratica. La Chiesa sola ne ha diretta l'amministrazione, la Chiesa ha provveduto alla collazione, la Chiesa ha determinato le qualità necessarie a poterli conseguire, le cause perchè si decade, e ciò con tale pienezza di libertà da non permettere che altri, nè manco indirettamente, vi si intramettesse, a meno che per ispeciale concessione, per privilegio concesso da lei medesima non se ne fosse conseguito il patronato, cioè il dritto di semplice presentazione, riservata sempre a lei l'autorità di approvare o rigettare i presentati. E come adunque si potrà togliere alla Chiesa quanto che essa riguarda di sua propria pertinenza?

Arroge che andando un tempo congiunte e la collazione dei benefizi e quella degli ordini sacri, sebbene oggi siano atti separati, è nulladimeno la collazione dei benefizi un mezzo, perchè suole la Chiesa impartire la missione canonica per il legittimo esercizio delle sagre funzioni: però chi di necessità non deduca, che siccome la sagra ordinazione è legittima missione furono sempre, sono e saranno di pieno e libero dritto dell'episcopato cattolico, escluse affatto ogni terrena podestà, secondo che più volte sanzionò il cattolico dogma contro le asserzioni dei protestanti, così non possono i laici tribunali concedere un vero dritto ai nominati per esercitar quelle funzioni, che proprie del cattolico sacerdozio non possono esercitarsi senza la legittima missione della Chiesa.

Nè vale l'opporre che non s'intenda di togliere o vincolare la podestà dei vescovi per riguardo all'approvare ed instituir canonicamente i nominati, chè ciò non potriasi senza rinunziare al principio cattolico: conciossiachè e venga indirettamente violata con discapito del sacro ministero e dell'armonia che ha da esservi tra le due podestà, e quando ancora niuno fosse l'ostacolo posto per questa legge al libero esercizio della missione canonica, il potere civile non può di per sè venire a questa riforma.